

3802/15

Acc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. GIACOMO FOTI
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Dott. LUCIA ESPOSITO
Dott. GIUSEPPE GRASSO

SENTENZA
N. 2544/2014
- Presidente -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 14776/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[Redacted]

avverso la sentenza n. 3806/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Antonio Giolannello*
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio limite temerario*
della mancata esecuzione dell'arresto su
avviso dell'art. 62 u. 6 cod. pen. - Aspetto nel resto

in sostituzione dell'Avv. Massimo Romerio
Udito, per la parte civile, l'Avv. *Protono Forata* che ha concluso per la
conferma della sentenza impugnata.
Uditi i difensori *Avv. Ti Peleccotte Romano* e *Paolo Crampino*
che hanno concluso per *l'accoglimento del ricorso.*

RITENUTO IN FATTO

La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2013 riformava parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 9 marzo 2012 con cui [REDACTED] era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni esistenziali patiti dalle parti civili da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'articolo 589, commi 1, 2 e 3 numero 1 e 4, del codice penale per aver cagionato il decesso di [REDACTED] e lesioni personali [REDACTED] avendoli investiti, mentre si trovava alla guida di autoveicolo, quando questi stavano percorrendo l'attraversamento segnalato dalle strisce pedonali e si trovavano a circa metà della carreggiata; all'imputato era stato contestato, altresì, il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica misurata in grammi 1,51 per litro. Il fatto era stato commesso a Milano il 29 aprile 2010.

La corte d'appello riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni due e mesi otto di reclusione rilevando che la pena base stabilita dal primo giudice in cinque anni di reclusione poteva essere ridotta a quattro anni per effetto delle circostanze generiche, cui andava applicata la diminuzione per il rito. La corte d'appello, infine, condannava l'imputato a rifondere alle parti civili le spese del grado e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] a mezzo del proprio difensore svolgendo quattro motivi.

Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte d'appello, con motivazione mancante, illogica e contraddittoria, oltre che in palese contrasto con la giurisprudenza delle sezioni unite civili della corte di cassazione, aveva negato all'imputato la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'articolo 62 numero 6 cod. pen.. Ciò in quanto la corte d'appello, benché avesse dato atto che l'imputato aveva risarcito il danno alle parti civili in modo che la somma versata a ciascuna di esse, in aggiunta a quella corrisposta dalla compagnia assicuratrice, raggiungeva il massimo previsto dalle tabelle in vigore presso il tribunale di Milano, aveva ritenuto, senza fornire adeguata motivazione sul punto, che gli interventi economici integrativi compiuti da [REDACTED], in una con gli indennizzi assicurativi, non potevano ritenersi integralmente risarcitori rispetto al danno esistenziale benché dovessero essere valutati ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva ridotto la pena base, determinata in anni cinque di reclusione, di un solo anno per effetto delle riconosciute attenuanti generiche pur avendo dato atto della disponibilità mostrata con l'integrazione, in maniera sostanziosa, dei bassi indennizzi assicurativi. La corte d'appello, invero, da un lato aveva considerato eccezionale e meritevole di considerazione il fatto che fosse stato versato un sì ingente

risarcimento, dall'altro aveva concesso una diminuzione di pena dipendente delle attenuanti generiche estremamente ridotta.

Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice di secondo grado era pervenuto alla determinazione della pena con una motivazione del tutto apparente, contraddittoria ed illogica. Invero gli elementi citati in sentenza a sostegno della configurabilità di un grado di colpa elevato erano costitutivi del reato aggravato contestato e la corte non aveva adeguatamente considerato tutta la documentazione prodotta in ordine alle condizioni psichiche del reo ed al percorso personale *post factum*.

Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] senza tener conto del fatto che, come pur rilevato al fine di escludere l'ipotesi aggravata dell'articolo 589, comma 4, cod. pen. [REDACTED] non aveva sporto querela nei confronti del [REDACTED] e, dunque, non poteva essere parte civile nel processo penale non avendo proposto un'istanza punitiva che la rendesse titolare a partecipare al processo. Dunque la corte d'appello, errando, non aveva provveduto a dichiarare l'inammissibilità della domanda della parte civile [REDACTED].

CONSIDERATO IN DIRITTO

In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la corte che la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., per la sua portata generale, può essere riconosciuta anche quando, come nel caso che occupa, il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, ben potendo anche quest'ultimo essere suscettibile di quantificazione e di riparazione (Sez. 3, n. 28753 del 19/03/2013, M, Rv. 256671). Ciò che rileva, peraltro, è che la riparazione del danno sia integrale e, quindi, effettiva. Sul punto la corte di legittimità, con giurisprudenza del tutto costante, ha rilevato, infatti, che l'attenuante in esame è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo. Il legislatore, ha, invero, inteso dare prevalenza alla figura della persona offesa ed all'esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato sicché l'attenuante non può sussistere se il riequilibrio patrimoniale non risulti pieno (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/, Sola, Rv. 246673).

Ora, la corte territoriale ha dato atto del fatto che i [REDACTED] ha corrisposto a ciascuna delle parti civili la somma che, unita a quella versata dalla compagnia assicuratrice, era pari al massimo previsto dalle tabelle per il risarcimento del danno in uso al tribunale di Milano ma non ha

fornito motivazione alcuna delle ragioni per le quali il risarcimento integrale del danno concretamente patito dalle parti civili presupponesse il versamento di somma maggiore di quella prevista dalle tabelle stesse in considerazione della particolarità delle condizioni psichiche e relazionali in cui le stesse si erano venute a trovare in conseguenza del grave evento luttuoso subito.

Invero sul punto va considerato che la corte di legittimità ha affermato che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (Sez. 3 civ., Sentenza n. 14402 del 30/06/2011, Rv. 618049). Dunque se le citate tabelle costituiscono un riconosciuto valido parametro di riferimento per il risarcimento del danno, la corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali nel caso concreto la somma in essa prevista quale ristoro del danno patito dovesse essere considerata maggiore per la particolare gravità delle sofferenze patite dalle parti civili rispetto a quelle che generalmente conseguono ad un simile evento luttuoso. La sentenza va, perciò, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla corte d'appello di Milano.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti.

Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Invero è illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo la corte d'appello accertato che l'azione penale per il reato di lesioni patite da [REDACTED] era improcedibile per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute nel giudizio di appello, con ciò implicitamente affermando che vi era stata valida costituzione di parte civile, mentre mancava la condizione di procedibilità che legittimava la [REDACTED] all'azione civile nel processo penale (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Il giudice del rinvio procederà, dunque, alla sola liquidazione delle spese processuali in favore delle altre parti civili validamente costituite.


P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Così deciso il 17.12.2014.

Il Consigliere estensore

Liana Maria Teresa Zoso



Il Presidente

Gaetanino Zecca



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RIELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 GEN 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RIELLO

